



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2462

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA - variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale conseguente all'approvazione della variante al Piano di lottizzazione - Ambiti edificatori B e C - del Piano attuativo a fini produttivi di iniziativa privata PIP 3 in zona artigianale, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lettera j) e 49, comma 4 della l.p. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **22 Dicembre 2022** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 30 di data 08 novembre 2021, il Consiglio comunale di Borgo d'Anaunia ha adottato in via preliminare una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale finalizzata all'approvazione di un piano di lottizzazione del Piano attuativo con effetto di variante al proprio PRG, seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della l.p. 15/2015.

La proposta di variante è stata preliminarmente esaminata sotto il profilo della qualità architettonica dalla Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio della Comunità della Val di Non che con deliberazione n. 197/2021 di data 12.08.2021, ha espresso parere favorevole.

La domanda di variante, con nota di data 24 novembre 2021, protocollo provinciale n. 851203, perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che, con nota di data 09 dicembre 2021, prot. n. 888081, sospende il procedimento richiedendo chiarimenti ed integrazioni riguardo alla variante adottata.

Con nota del 13 gennaio 2022, protocollo provinciale n.27404, l'Amministrazione comunale provvede ad inviare la documentazione richiesta.

La finalità della variante in esame prevede l'ampliamento verso est del perimetro del piano attuativo per specifiche finalità di iniziativa privata "PIP3".

La domanda di variante al Piano attuativo per specifiche finalità PIP 3 in area produttiva di livello locale (artt. 60 e 62 delle Norme d'attuazione del PRG), è stata proposta dalla ditta Fae Group S.p.a. con sede legale in Borgo d'Anaunia, zona artigianale n. 18, realtà industriale che occupa più di 200 addetti in Italia, di cui 150 in Val di Non, nei siti produttivi di Borgo d'Anaunia e Sarnonico. Nel 2020 la società ha dato il via ad un importante processo di ampliamento e riorganizzazione, con la messa a punto di varie strategie per permettere di omogeneizzare la gestione e l'organizzazione dei siti produttivi. La società intende dar luogo alla realizzazione di un nuovo sito produttivo in aggregazione agli edifici esistenti nell'abitato di Fondo del Comune di Borgo d'Anaunia che prevede la riorganizzazione di tutti i cicli di lavorazione e logistica, l'ampliamento degli uffici tecnici e di ricerca e sviluppo e la creazione di nuove aree per parcheggio. In questo modo l'azienda potrà continuare il proprio percorso di crescita intrapreso, dare garanzia di lavoro ai suoi dipendenti e creare nuove opportunità di lavoro. Il previsto ampliamento dell'insediamento produttivo della Fae Group S.p.a. è ottenuto mediante lo spostamento verso est del perimetro del Piano attuativo PIP 3, da qui la necessità della variante in oggetto che prevede l'ampliamento verso est del perimetro del piano attuativo. Tale ampliamento comporta la trasformazione di destinazione d'uso di alcuni ambiti individuati come "E3 – Zone a bosco" (articolo 69 delle norme di attuazione di piano) in "D2 – Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale" (articoli 60 e 62 delle norme di attuazione di piano).

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune, nel documento di adozione della variante in argomento, dà atto che le modifiche riguardano una parte della superficie delle seguenti particelle pf. 1880/1, p.f. 1880/2, e p.f. 1958/1. In particolare si è provveduto in attuazione dell'ampliamento della zona artigianale ad attribuire la destinazione urbanistica a zona artigianale. Inoltre una porzione di tali realtà sarà oggetto di specifico provvedimento di sgravio di uso civico e successiva vendita, previa autorizzazione del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, in quanto sia per la collocazione sia per la conformazione del terreno non interessa minimamente l'esercizio del diritto d'uso civico per la frazione di Fondo. Inoltre nella delibera si dichiara che la variante in oggetto non è soggetta alle procedure di rendicontazione urbanistica ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, lettera d), del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg come introdotto dall'art. 4 del D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.

Il Comune comunica che la documentazione di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di Sintesi della pericolosità (CSP), è costituita in particolare dalla cartografia di sovrapposizione tra le modifiche urbanistiche adottate e le aree a diversa penality della carta e dallo studio di compatibilità redatto dal geol. Abram Gianluca,

necessario in quanto le previsioni interessano anche aree con penalità media (P3) e aree con penalità elevata (P4).

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 7 febbraio 2022, registrata al protocollo provinciale n. 90672, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 16 febbraio 2022 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante al piano regolatore in argomento ed ha espresso in merito il parere di competenza n. 12/2022, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 17 marzo 2022, protocollo provinciale n. 192278, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera A), che evidenzia una serie di osservazioni per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Il Comune di Borgo d'Anaunia, con deliberazione consiliare n. 16 di data 16 maggio 2022 ha adottato in via definitiva la variante al PRG in argomento. Gli elaborati come adottati definitivamente pervengono al Servizio competente su supporto digitale in data 30 maggio 2022, con nota di protocollo provinciale n. 366016, dando atto dell'avvenuta integrazione degli elaborati di piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e rilievi formulati nel parere provinciale n. 12/22. Nelle premesse di tale deliberazione il Comune fa presente che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuata ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota trasmessa in data 22 luglio 2022, protocollo provinciale n.519614, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), rilevando la necessità di ulteriori modifiche, sospende il procedimento di adozione. Con nota del 27 luglio 2022, protocollo provinciale n.530163, viene trasmesso all'Amministrazione comunale il parere del Servizio Geologico, che si allega anch'esso quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in cui si prescrivono alcune integrazioni da apportare.

Successivamente il Comune di Borgo d'Anaunia provvede a trasmettere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 28 agosto 2022, protocollo provinciale n. 579393, la documentazione di variante ulteriormente modificata.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo d'Anaunia, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 16 di data 16 maggio 2022, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di Borgo d'Anaunia in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 31 maggio 2022 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta di approvazione da parte comunale) ed è stato concluso, tenuto conto delle sospensioni intervenute per richiesta integrazioni da parte della Provincia, con un ritardo di 115 giorni rispetto al termine di legge per i necessari approfondimento delle attività istruttorie anche relative ad altre contemporanee varianti in corso ai piani regolatori.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo d'Anaunia, conseguente all'approvazione della variante al Piano di lottizzazione – Ambiti edificatori B e C – del Piano attuativo a fini produttivi di iniziativa privata PIP 3 in zona artigianale, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lettera j) e 49, comma 4 della l.p. 4 agosto 2015, n.15, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 16 di data 16 maggio 2022, con le modifiche apportate con parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 12/22, trasmesso in data 17 marzo 2022, prot. n. 192278 e con note di data 22 luglio 2022, prot. n. 519614 e 27 luglio 2022, prot. n. 530163, come condivise ed integrate dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 12/22, trasmesso in data 17 marzo 2022, prot. n. 192278, corrispondente all'Allegato A), le note di data 22 luglio 2022, prot. n. 519614 e 27 luglio 2022, prot. n.530163, corrispondenti all'Allegato B), e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C) che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 13:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELENCO CODICI HASH

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 16 marzo 2022

Prat. 2903 – parere n. 12/2022

OGGETTO: Comune di BORGO D'ANAUNIA: Variante puntuale al Piano Regolatore Generale, Piano attuativo PIP3 - Rif.to delib. cons. n.30 dd 8 novembre 2021 – prima adozione (pratica n. 2903).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 30 del 8 novembre 2021 il Comune di Borgo d'Anaunia ha adottato in prima istanza una variante non sostanziale al PRG per la modifica di un piano attuativo con effetto di variante al PRG. In data 24 novembre 2021, prot. n. 851203, è stata trasmessa la documentazione determinando l'avvio del procedimento.

Con nota di data 9 dicembre 2021, prot. n. 888081, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento richiedendo alcune integrazioni e chiarimenti. La documentazione è pervenuta in data 13 gennaio 2022, prot. n. 27404, determinando il riavvio del procedimento.

Il giorno 16 febbraio 2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della variante e per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità, convocata con nota del 7 febbraio 2022, prot. n. 90672.

I servizi Geologico, Bacini montani, Prevenzione rischi e Cue, Foreste, Industria, ricerca e minerario e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente hanno fatto pervenire il proprio parere di competenza di cui si riportano a seguire gli esiti valutativi. La Comunità della Val di Non, seppur convocata, è risultata assente e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per la parte di competenza si intende acquisito l'assenso di tali strutture secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015. Si richiama che la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non ha concesso l'autorizzazione paesaggistica con deliberazione n. 197 di data 12 agosto 2021.

Obiettivi della variante

La variante in esame prevede l'ampliamento verso est del perimetro del piano attuativo per specifiche finalità di iniziativa privata "PIP3". Ai sensi dell'articolo 49 comma 4 della l.p. 15/2015, la delibera di approvazione della modifica al piano attuativo costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. Tale ampliamento comporta la trasformazione di destinazione d'uso di alcuni ambiti individuati come "E3 – Zone a bosco" (articolo 69 delle norme di attuazione di piano) in "D2 – Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale" (articoli 60 e 62 delle norme di attuazione di piano).

Elementi della variante

Gli atti allegati alla delibera di prima adozione della variante comprendono la relazione illustrativa, gli elaborati cartografici nella versione vigente, di raffronto e finale, la relazione inerente i beni gravati da usi civici, il documento "Dichiarazione relativa all'autovalutazione degli strumenti di pianificazione", il documento "Dichiarazione relativa alle norme di attuazione". Allegati alla deliberazione n. 30 del 8 novembre 2021 e trasmessi unitamente al piano urbanistico in esame, sono depositati gli elaborati di cui al piano attuativo ai fini speciali di iniziativa privata "PIP3".

Si evidenzia che il dispositivo di prima adozione non riporta l'elenco degli elaborati adottati, che, si ricorda, devono essere distinti tra elaborati relativi al Piano attuativo - definiti dall'art. 49 comma 6 della l.p. 15/2015 e dall'art. 5 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale – ed elaborati di variante costituiti dagli elementi essenziali indicati all'art. 24 comma 7 della l.p. 15/2015. A seguito di nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, è stato trasmesso l'elenco richiesto, che dovrà essere riportato all'interno del dispositivo di adozione definitiva.

Non è stato consegnato l'elaborato relativo all'estratto delle norme attuative del PRG nella versione di raffronto e finale, dichiarando che la variante non ne comporta la modifica. Rimandando a quanto indicato nei paragrafi successivi si segnala la necessità di produrre tale elaborato in vista dell'adozione definitiva.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni adottate e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste dai servizi provinciali competenti. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

Elementi del piano attuativo

Allegati alla deliberazione n. 30/2021 e trasmessi unitamente al piano urbanistico in esame, sono depositati gli elaborati di cui al piano attuativo di iniziativa privata "PIP3", costituiti da relazione illustrativa paesaggistica e gli elaborati cartografici.

Si chiedono chiarimenti rispetto al soddisfacimento dei contenuti minimi dello strumento come definiti dalla l.p. 15/2015 e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. In particolare, si chiedono le motivazioni della mancata consegna del documento delle norme di attuazione del piano attuativo, anche alla luce delle modifiche dei parametri edilizi introdotte dalla variante.

Si chiede di verificare che quanto dichiarato alla pagina 2 della relazione illustrativa in tema di titolarità patrimoniali soddisfi quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 5 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che richiede che il piano attuativo sia accompagnato dalla documentazione attestante i titoli idonei ad intervenire sulle aree interessate.

Si rileva che la convenzione non è stata allegata alla deliberazione di prima adozione unitamente ai documenti di piano attuativo. In merito si prende atto di quanto indicato nella relazione illustrativa che dichiara che la porzione di piano attuativo oggetto di ampliamento risulta già urbanizzata e che non sono pertanto risultate necessarie modifiche alla suddetta convenzione. La strada di penetrazione che dà accesso al lotto risulta già realizzata e sono presenti le infrastrutture a cui i nuovi fabbricati si allacceranno. Si fa cenno al necessario interrimento di una linea elettrica sospesa da realizzarsi durante i lavori di approntamento dell'area. Si chiede se tale adempimento fosse già oggetto della convenzione in essere e non ne costituisca pertanto modifica.

Analisi degli elaborati cartografici

Si evidenzia che sono stati consegnati i dati .shp relativi al solo ambito corrispondente all'ex Comune di Fondo. Si prende atto che l'Amministrazione comunale non ha ancora provveduto con variante all'unione ed armonizzazione dei PRG a seguito dell'avvenuta fusione degli ex Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco. Si segnala che lo .shp V100 non individua le modifiche introdotte dalla variante in oggetto e contiene invece perimetri non pertinenti e riconducibili a variante precedente. Si chiede la rettifica in sede di adozione definitiva. Si richiede inoltre che il

perimetro di variante all'interno della cartografia sia indicato con simbologia conforme a quella definita da legenda standard (perimetro rosso) e trovi richiamo all'interno della legenda.

Valutazione ambientale strategica

Con riferimento al regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si richiama che i PRG e loro varianti sono sottoposte a valutazione strategica con l'obiettivo di assicurare la coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP. In merito, all'interno della deliberazione di adozione definitiva l'Amministrazione comunale, richiama quanto attestato nell'allegato parte integrante denominato "Dichiarazione relativa all'autovalutazione degli strumenti di pianificazione", che annovera la variante in oggetto tra i casi non soggetti a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3bis comma 8 del D.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Si chiedono chiarimenti in merito, richiamando che il comma 8, lettera a) del citato articolo dispone che non siano soggetti a valutazione strategica i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale. Si evidenzia che la variante in oggetto rientra tra i casi di cui al comma 5, dell'art. 38 della l.p. 1/2008, nonché comma 4, art. 49 della l.p. 15/2015.

Nel caso in cui fosse confermato che la variante non ricada nei casi stabiliti dall'articolo 3bis, comma 8, del predetto regolamento, la procedura dovrà essere integrata con la verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica e gli esiti della verifica dovranno essere riportati entro la deliberazione di adozione definitiva.

L'Amministrazione comunale dovrà quindi provvedere ai necessari adempimenti volti a garantire il rispetto degli obblighi e la conformità della procedura.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Si sollecita l'Amministrazione a provvedere all'aggiornamento complessivo dell'apparato normativo tramite variante successiva.

Si evidenzia che alla delibera di prima adozione non risultava allegato il documento di verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità, e che il documento "Estratti cartografici" riportava un'indicazione non esaustiva dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio presenti nell'ambito in oggetto. A seguito di nota di richiesta del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sono stati trasmessi i documenti "Cartografia di sovrapposizione tra le modifiche urbanistiche e la Carta di sintesi della pericolosità" e "Studio di compatibilità relativamente alle condizioni di pericolosità idrogeologica dell'area". Si chiede di verificare che all'interno della documentazione di variante e piano attuativo vengano stralciati eventuali riferimenti al rischio idrogeologico del PGUAP e corrette le indicazioni in merito ai tipi di penalità.

Si procede quindi riportando le valutazioni dei servizi provinciali competenti.

Il Servizio Bacini montani, con nota di data 18 febbraio 2022, prot. n. 123501, ha espresso il seguente parere:

"Esaminata la documentazione di Piano non si rilevano interferenze della variante in oggetto con il reticolo idrografico e con aree a penalità della CSP imputabili a fenomeni torrentizi e/o fluviali."

Il Servizio Geologico, con nota di data 15 febbraio 2022, prot. n. 115005, ha espresso il seguente parere:

"è stata esaminata la documentazione relativa alla variante in oggetto, che prevede l'ampliamento dell'insediamento produttivo da area a bosco, sull'ambito di intervento C del PIP3, nella zona artigianale di Fondo. In particolare la variante, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, è finalizzata alla realizzazione di un nuovo capannone ed un nuovo piazzale da destinare a parcheggio di pertinenza dell'attività, subordinato alla realizzazione di terre armate con riconformazione del versante. Parte dell'area in ampliamento, inoltre, è oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale con rimboschimento a verde.

I documenti di Piano sono supportati da uno studio di compatibilità geologico nel quale vengono riconosciute e descritte le criticità geologiche presenti nell'area. Questa, infatti, intercetta nel settore di ampliamento per la realizzazione del parcheggio, la penality elevata P4 e bassa P2 per crolli rocciosi, insieme alla penality P2 e media P3 per criticità litogeomorfologica.

Proprio per la natura dell'intervento, non si ritiene che la variante abbia delle ricadute ai fini della Carta di Sintesi della Pericolosità, in quanto sostanzialmente si prevede di ricoprire gli affioramenti rocciosi presenti all'interno della vallecchia. Eventuali fenomeni di dissesto o instabilità presenti sulla testata e sui fianchi della vallecchia non potranno quindi gravare sul sito in esame che sarà prodotto da una notevole quantità di materiale di riempimento.

Ciò che si ritiene però degno di nota è, come anche evidenziato dallo stesso geologo consulente, l'importante intervento di modellazione del terreno mediante le terre armate ed il riporto di un significativo volume di terreno. La terra armata così come prevista dal progetto ha un'altezza massima di 30 metri e sarà realizzata con gradoni di altezza circa 10 metri ciascuno, per uno sviluppo lineare orizzontale di circa 60 metri.

Si ritiene pertanto necessario, a fronte dell'assetto morfologico dell'area e di un intervento così importante relativo ad una variante urbanistica, avere ulteriori elementi di valutazione quali la relazione geologica-geotecnica-idrogeologica dell'intervento di ampliamento, con particolare riferimento alla soluzione di contenimento tramite terre armate e agli opportuni approfondimenti geologici nella zona d'impasto e di appoggio della struttura di contenimento."

Con nota di data 16 febbraio 2022, prot. n. 119119, il Servizio Foreste ha espresso il seguente parere:

"Si esprime parere positivo alla variante, subordinato all'osservanza delle prescrizioni già impartite per le precedenti autorizzazioni al cambio coltura, rilasciate nella medesima area, (delibere del Comitato Tecnico Forestale n.141/2012, 48/2016 e 38/2017), riguardanti la progettazione delle terre armate e nello specifico: la messa in opera di misure idonee a garantire un adeguato drenaggio dei materiali di riporto utilizzati per il riempimento della testata dell'impluvio oltre ad un idoneo sistema di drenaggi e di allontanamento delle acque delle terre armate secondo quanto indicato dalla relazione del geologo che sarà allegata al progetto."

Con nota di data 10 febbraio 2022, prot. n. 103776, il Servizio Prevenzione rischi e Cue ha espresso il seguente parere:

"Si ritiene che le aree interessate dalle proposte di variante, per caratteristiche morfologiche generali del territorio circostante, risultino esenti da pericoli di natura valanghiva. Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione."

Tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo

In merito alla variante in esame l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota di data 10 febbraio 2022, prot. n. 103319, ha espresso il seguente parere:

"Per la valutazione della suddetta variante al PRG in oggetto si sono utilizzati i tematismi di nostra competenza e non si sono riscontrate interferenze ambientali con il sopra citato Piano attuativo PIP3 e pertanto si esprime parere positivo alla prima adozione della Variante."

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Aree produttive

In merito alla variante in esame il Servizio Industria, ricerca e minerario, con nota di data 15 febbraio 2022, prot. n. 112111, ha espresso il seguente parere:

SETTORE INDUSTRIA

La variante puntuale proposta consiste nell'ampliamento, pari a 6.437 mq, della zona per impianti produttivi di interesse locale sita in località Santa Lucia e nella contestuale modifica del Piano Attuativo PIP3. Quanto proposto consentirebbe l'ampliamento e una razionale riorganizzazione dell'attività produttiva da parte di un'importante realtà industriale presente nei comuni di Borgo d'Anania e di Sarnonico. Per quanto di competenza si esprime parere positivo.

SETTORE MINIERE

La variante puntuale al PRG proposta non interferisce con l'unica area estrattiva presente sul territorio comunale denominata "La Santa" (tav. n. 132 - per inerti - così come individuata dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali – "Piano cave").

Per quanto di competenza si esprime pertanto parere favorevole alla variante cogliendo comunque l'occasione per ribadire quanto contenuto nei nostri precedenti pareri (Nota prot. S051/2015/550860/18.2.2/34-2014 di data 27 ottobre 2015 e Nota prot. S051/2015/367918/18.2.2/34-2014 di data 11 luglio 2016), evidenziando cioè che l'area estrattiva risulta ancora non coincidente con quella del vigente Piano cave. La situazione aggiornata delle aree estrattive individuate dal Piano cave è consultabile e scaricabile dal sito: www.minerario.provincia.tn.it.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

La variante in oggetto introduce l'ampliamento in direzione est del perimetro del piano attuativo denominato "PIP3", collocato a monte del centro storico, in un ambito destinato ad aree produttive di interesse provinciale. La trasformazione da aree a bosco ad aree produttive permetterà di estendere la superficie dei lotti relativi agli ambiti B e C del piano attuativo.

Il piano originario è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del ex Comune di Fondo n. 3 del 2 febbraio 2006, e successivamente variato negli anni 2008 e 2017.

Il PRG vigente definisce dei parametri edificatori per il piano attuativo in oggetto corrispondenti ad un rapporto di copertura Rc del 50% ed un'altezza massima di 10,5 m. La relazione illustrativa informa dell'intenzione di modificare gli indici dell'ambito C con un rapporto di copertura Rc del 55% ed un'altezza massima di 13 m, dichiarando che "viene richiesta la deroga alle norme urbanistiche". Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, la deroga si applica alle previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica e non alla disciplina di strumenti di attuazione già approvati. Si chiede pertanto che le modifiche ai parametri edilizi vengano ricondotte all'interno delle norme di attuazione del PRG e del piano attuativo ed identificate come oggetto della presente variante. Tale modifica dovrà comprendere anche quella già intervenuta sull'ambito B.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera i), il PRG definisce i parametri cui i piani attuativi devono conformarsi e che ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale i piani attuativi possono suddividere l'area in ambiti prevedendo per gli stessi una disciplina differenziata con riguardo a parametri urbanistici ed edilizi, fermo restando il rispetto dei quantitativi totali stabiliti dalle norme di attuazione del PRG. Si chiedono pertanto chiarimenti rispetto a quanto dichiarato a pagina 9 della relazione illustrativa di variante e delle tavole DT.310.85 e DT.310.95 del piano attuativo rispetto alle modalità di calcolo del rapporto di copertura che sembra venir applicato "sulla superficie complessiva di proprietà". Si segnala che, ai sensi di quanto definito dall'articolo 3 della l.p. 15/2015 e dagli articoli 3 e 5 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, l'applicazione dei nuovi parametri edificatori non può comprendere superfici non afferenti al piano attuativo "PIP3", non rilevando l'assetto proprietario delle medesime.

Si suggerisce che all'interno della documentazione di piano attuativo sia reso evidente il metodo di calcolo ed il rapporto tra superficie fondiaria o territoriale e volumetria da essa generata e che vi sia corrispondenza tra queste e la suddivisione degli ambiti definita dal piano e che la mancata corrispondenza venga giustificata. Si ricorda che dovrà essere verificato il rispetto della capacità complessiva del piano attuativo stabilita dal PRG o eventualmente variata dalla presente procedura, e che lotti non edificati i cui indici siano stati già utilizzati non possono generare nuova potenzialità edificatoria.

Si prende atto che l'Amministrazione comunale non ha ancora provveduto all'adeguamento normativo del proprio PRG al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. In tema di parametri edificatori, il mancato adeguamento non rileva ai fini della presente variante, come chiarito anche dalla Circolare di data 11 marzo 2019, prot. n. 160674, dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione. Si invita in ogni caso il Comune a provvedere in breve termine agli adempimenti dovuti in merito.

Si segnala infine che l'edificazione all'interno degli ambiti di un piano attuativo approvato avviene per intervento diretto e non tramite ulteriori piani di lottizzazione che dovrebbero invece essere eventualmente subordinati ad un piano guida ai sensi dell'articolo 50 comma 7 della l.p. 15/2015. Quanto indicato a pagina 3 della deliberazione di prima adozione non sembra pertanto corretto e deve essere rettificato.

Sulle nuove aree acquisite, poste in sommità del ripido versante occidentale della vallecchia del Rio di Combra, il piano attuativo individua i seguenti interventi. Nella porzione settentrionale è prevista la collocazione di un piazzale da destinare a parcheggi. La modifica dell'andamento del terreno volta a rendere la superficie di transito pianeggiante comporterà un consistente riempimento di un

avvallamento sul fronte nord e la realizzazione di terre armate inerbite con altezza massima di 30 m e suddivise in gradoni di 10 m di altezza ciascuno prospicienti la valle. La porzione meridionale verrà invece mantenuta a verde e trattata come area di riqualificazione e ripristino ambientale.

Si prende atto che la proposta di variante al Piano attuativo PIP3 è stata preliminarmente esaminata sotto il profilo della qualità architettonica dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non, che con deliberazione n. 197/2021 di data 12 agosto 2021 ha espresso parere favorevole condizionato all'osservanza delle seguenti prescrizioni: "che il fronte esterno delle terre armate proposte in progetto sia accuratamente sistemato e rinverdito naturalmente, secondo il sistema più tradizionale. E' in ogni caso da evitare l'utilizzo di posa di teli sintetici colorati e/o antierba. Quanto sopra al fine di ottenere una soluzione atta a limitare e contenere l'impatto paesaggistico delle opere di progetto nel contesto ambientale." In merito, si chiede che venga dato atto di tali indicazioni all'interno del dispositivo di adozione definitiva e che esse siano integrate negli elaborati del piano attuativo allegato alla variante.

Si segnala che all'interno della relazione illustrativa al capitolo "2. Conformità urbanistica" i vincoli preordinati alla sicurezza del territorio sono citati in maniera sommaria e non esaustiva. Si chiede pertanto di integrare la descrizione o, in alternativa, prevederne lo stralcio rimandando agli specifici documenti di merito allegati alla variante.

Usi civici

La deliberazione di prima adozione dà atto che la variante in oggetto interessa aree assoggettate a vincolo di uso civico e richiama, in ordine al mutamento della destinazione d'uso delle stesse, quanto previsto ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 24 giugno 2005, n. 6. Tali particelle saranno successivamente sottoposte a richiesta di estinzione del vincolo di uso civico propedeutica alla vendita. Gli aspetti di merito sono affrontati all'interno del documento "Relazione sulle varianti che interessano beni gravati da uso civico". Le particelle vengono individuate cartograficamente e, seppur non venga effettuata una vera e propria verifica dell'assenza di alternative localizzative, vengono fornite le motivazioni che hanno portato alla variante dichiarando l'assenza di interesse da parte della comunità locale all'utilizzo delle aree in oggetto, che risultano ad oggi inaccessibili. La relazione dichiara che la competenza è in capo allo stesso Comune di Borgo d'Anania che esprime parere favorevole in merito al cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto di variante. Il dispositivo di adozione definitiva dovrà riportare in maniera esplicita gli esiti delle necessarie verifiche oltre a richiamare il parere di compatibilità delle amministrazioni competenti che ne dovrà costituire allegato.

Si ricordano infine gli adempimenti obbligatori ai sensi del Capo III della l.p. n. 6/2005, delib. G.P. n. 1479/2013 e circolare Servizio Autonomie Locali n. 10 del 24 luglio 2013, prot. n. 410369.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Borgo d'Anania, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MF/



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI
BORGO D'ANAUNIA
SEDE

S013/18.2.2-2021-149/MF - GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: Comune di BORGO D'ANAUNIA: Variante puntuale al Piano Regolatore Generale, Piano attuativo PIP3 - Rif.to delib. cons. n. 16 dd 16 maggio 2022 – adozione definitiva (pratica n. 2903).

Con deliberazione consiliare n. 30 del 8 novembre 2021 il Comune di Borgo d'Anaunia ha adottato in prima istanza una variante non sostanziale al PRG per la modifica di un piano attuativo con effetto di variante al PRG. In data 24 novembre 2021, prot. n. 851203, è stata trasmessa la documentazione determinando l'avvio del procedimento.

Con nota di data 9 dicembre 2021, prot. n. 888081, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento richiedendo alcune integrazioni e chiarimenti. La documentazione è pervenuta in data 13 gennaio 2022, prot. n. 27404, determinando il riavvio del procedimento.

Il giorno 16 febbraio 2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della variante e per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità, convocata con nota del 7 febbraio 2022, prot. n. 90672.

Con nota di data 17 marzo 2022, prot. n. 192278, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune di Borgo d'Anaunia il proprio parere n. 12/22 di data 16 marzo 2022 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione consiliare n. 16 di data 16 maggio 2022, il Comune di Borgo d'Anaunia ha definitivamente adottato la variante in oggetto, pervenuta il 30 maggio 2022, prot. n. 366016 determinando l'avvio del procedimento di approvazione del piano.

La deliberazione di adozione definitiva, in linea con i contenuti della circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto: *"Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici."*, fa riferimento espresso al formato digitale degli elaborati.

La deliberazione di adozione definitiva informa della pubblicazione dell'avviso di adozione preliminare e del contestuale deposito della variante per 30 giorni consecutivi a partire dal 23 novembre 2021. Relativamente ai contenuti della variante definitivamente adottata, la delibera di

adozione definitiva rende noto che durante il periodo di deposito degli atti della prima adozione non sono pervenute osservazioni.

La variante definitivamente adottata ha infine visto la parziale revisione dei relativi contenuti e delle disposizioni normative per i quali lo scrivente Servizio aveva richiesto modifiche o integrazioni. Si rileva che non è stato redatto un documento specifico contenente gli elementi di controdeduzione al parere n. 12/22 di data 16 marzo 2022.

Elementi della variante

Gli atti allegati alla delibera di prima adozione della variante comprendono la relazione illustrativa comprensiva di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica, gli elaborati cartografici nella versione vigente, di raffronto e finale, la relazione inerente i beni gravati da usi civici, il documento di verifica delle interferenze con la Carta di sintesi della pericolosità, le relazioni geologica e geotecnica e lo studio di compatibilità, una relazione fotografica.

Elementi del piano attuativo

Allegati alla deliberazione n. n. 16 del 16 maggio 2022 e trasmessi unitamente al piano urbanistico in esame, sono depositati gli elaborati di cui al piano attuativo di iniziativa privata "PIP3", costituiti da relazione illustrativa, paesaggistica e fotografica, dagli elaborati cartografici, dalla convenzione di lottizzazione.

Si ribadisce la richieste di chiarimento rispetto al soddisfacimento dei contenuti minimi dello strumento come definiti dalla l.p. 15/2015 e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. In particolare, si chiedono le motivazioni della mancata consegna del documento delle norme di attuazione del piano attuativo, anche alla luce delle modifiche dei parametri edilizi introdotte dalla variante. Si richiama inoltre che la relazione geologica deve costituire un contenuto del piano attuativo.

In merito alla richiesta di chiarimento relativa alla conformità con quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 5 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, sono stati allegati alla relazione tecnica di piano attuativo gli accordi preliminari di cessione ed acquisto delle aree oggetto di ampliamento del perimetro di piano attuativo. Si prende atto che l'Amministrazione comunale ritiene la documentazione trasmessa sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

In merito all'interramento della linea elettrica sospesa, si prende atto che l'Amministrazione comunale dichiara che tale intervento non è oggetto della convenzione di piano attuativo ma sarà parte dell'attuazione dei lavori in fase di titolo edilizio.

Analisi degli elaborati cartografici

Si segnala che il dato .shp V100 trasmesso, seppur parzialmente rettificato rispetto alla versione di prima adozione, non individua ancora il corretto perimetro di variante, come invece appare rappresentato nella cartografia .pdf consegnata. All'interno della legenda dovrebbe essere fatto riferimento al codice V100, accostato alla simbologia in maniera analoga a come operato per gli altri tematismi.

Si segnala che la rappresentazione della viabilità locale non corrisponde a quella definita da legenda standard che prevede lo sfondo bianco in luogo di rosso.

E' opportuno che le aree per cui è stato prodotto uno studio di compatibilità siano individuate attraverso il tematismo .shp Z608 e relativo cartiglio che rimandi al relativo articolo delle norme di piano.

Valutazione ambientale strategica

Con riferimento al regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si prende atto che in adozione definitiva è stato integrato tra gli allegati di variante il documento di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica riportato all'interno del relativo capitolo della relazione illustrativa di variante. Si segnala che, in aggiunta agli esiti delle verifiche di coerenza esterna ed interna rispetto alla pianificazione e programmazione locale e sovraordinata, il documento di verifica di assoggettabilità deve occuparsi di una verifica dei possibili effetti ambientali significativi prodotti dalla variante. Le conclusioni della verifica dovrebbero pertanto attestare che la variante non produce effetti negativi sull'ambiente.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Si ricorda di verificare che all'interno della documentazione di variante e piano attuativo vengano stralciati eventuali riferimenti al rischio idrogeologico del PGUAP e corrette le indicazioni in merito ai tipi di penalità.

Si chiede di inserire all'interno delle norme del PRG le prescrizioni indicate dal Servizio Foreste all'interno del parere n. 12/22 riguardanti la progettazione delle terre armate.

Si rimanda a nota successiva la trasmissione del parere sull'adozione definitiva del Servizio Geologico.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

L'Amministrazione comunale, come richiesto nel parere 12/2022, ha integrato la documentazione di variante dello stralcio delle norme di attuazione di piano relativo all'articolo 62. Si ribadisce che le modifiche ai parametri edilizi devono essere ricondotte all'interno delle norme di attuazione del PRG e del piano attuativo. Rispetto a tale tematica, non risulta possibile rinviare ad indicazioni specifiche contenute all'interno dei piani attuativi ai fini speciali, a meno che, nell'ambito di quanto ammesso dall'articolo 5 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, non si assicuri il rispetto dei quantitativi totali stabiliti dalle norme di attuazione del PRG. Tale evenienza deve essere esplicitamente dichiarata all'interno della relazione di variante.

Si prende atto che il riferimento alle modalità di calcolo del rapporto di copertura applicato "sulla superficie complessiva di proprietà" è stato stralciato dalla relazione illustrativa del piano attuativo.

Si rileva che i dati di progetto riportati alla tavola DT.310.125 sono stati rivisti rispetto a quanto riportato alla tavola DT.310.95 di prima adozione. Il progetto risulta invariato. Fermo restando la competenza dell'Amministrazione comunale sugli elaborati di piano attuativo, si chiede di dichiarare e confermare all'interno della relazione illustrativa della variante al PRG il rispetto della capacità complessiva del piano attuativo stabilita dal PRG o eventualmente variata dalla presente procedura. Si segnala qualche refuso all'interno delle tavole di piano attuativo rispetto alle superfici coperte di progetto.

Si chiede di riportare all'interno delle norme di attuazione del PRG e del piano attuativo le prescrizioni espresse dalla Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio della Comunità della Val di Non.

Usi civici

La deliberazione di adozione definitiva dà atto che la variante in oggetto interessa aree assoggettate a vincolo di uso civico e richiama, in ordine al mutamento della destinazione d'uso delle stesse, quanto previsto ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 24 giugno 2005, n. 6. Si prende atto del parere favorevole espresso dal Comune di Borgo d'Anania, ente competente all'amministrazione dei beni di uso civico localizzati sul proprio territorio, in merito al cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto della presente variante. Gli aspetti di merito sono affrontati all'interno del documento "Relazione sulle varianti che interessano beni gravati da uso civico". Gli esiti sono correttamente richiamati all'interno del dispositivo di adozione definitiva.

Conclusione

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto, come sopra descritto. Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GEOLOGICO

Via Zambra n. 42 – Top Center Torre B Sud – 38121 Trento

T +39 0461 495200**F** +39 0461 495201**pec** serv.geologico@pec.provincia.tn.it**@** serv.geologico@provincia.tn.it**web** www.protezionecivile.tn.it

Spett.le
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL
PAESAGGIO

S049/2022/18.2.2-2022-31/MBA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Borgo d'Anania – Variante puntuale al PRG Piano attuativo PIP3 – adozione definitiva – prat. 2903. Parere su integrazioni.

In riferimento alla vostra nota prot. 447954 di data 23 giugno 2022, con la quale viene richiesto il parere sui documenti integrativi (si veda nostra nota prot. 115005 di data 15 febbraio 2022) relativi alla variante puntuale del Piano in oggetto, ai fini dell'ampliamento dell'area produttiva a Fondo, per la realizzazione di un nuovo parcheggio, si segnala quanto segue.

La documentazione trasmessa, relazione geologica e geotecnica a firma del dott. Geol. Gianluca Abram, riporta in particolare i risultati di specifiche indagini sismiche nella zona di piede della terra armata, mettendo in luce in questo settore la presenza di una copertura sciolta spessa, rispetto al substrato roccioso, la cui presenza era stata inizialmente presunta.

In questa fase di pianificazione, per quanto di competenza, riteniamo pertanto esaustiva la documentazione integrativa e i contenuti in essa riportati, ai fini dell'ammissibilità della variante urbanistica.

Tuttavia, in virtù di quanto emerso dalle indagini e dagli approfondimenti effettuati, si prescrive che in fase progettuale siano eseguite prove dirette sul terreno (sondaggi geognostici) e campionature, in seguito alle quali dovranno essere eventualmente aggiornate le verifiche di stabilità.

Inoltre, si prescrive la necessità di intervenire con opere di sottofondazione (tramite ad esempio cortine di micropali a cavalletto con cordolo), sia per i sovraccarichi che per la zona di appoggio della terra armata, la quale, come evidenziato in relazione geologica-geotecnica, si innesta principalmente in terreni di copertura sciolti.

Provincia autonoma di TrentoSede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Infine, per la verifica della corretta definizione del modello geologico assunto in questa fase, dovrà essere individuata, in fase esecutiva, la direzione lavori a carattere geologico, per il controllo con la situazione effettiva.

Le suddette prescrizioni devono essere riportate nelle norme di attuazione che accompagnano la variante al PRG in oggetto (art. 62), per il Piano Attuativo ai fini speciali PIP3.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. Mauro Zambotto -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MBA/pc

parere_SG_BorgoAnaunia_2903 adodef.odt
18.2.2-2022-31

ELABORATI DI VARIANTE BORGO D'ANAUNIA 2903

Impronta	Nome Originale
V1 A957FE82DA639C92B24389E19A397D30964D949CE14A4697AC620C2DE6A22E2B	2903APPROVATO_DT.210.55_CARTA SOVRAPPOSIZIONE CSP.pdf.p7m
V1 CCD64D5440E11B3DB87642FED06DD308373F239B47D011583C6F08EE427E57B6	2903APPROVATO_DT.210.45_PRG SISTEMA INSEDIATIVO - stato raffronto.pdf.p7m
V1 007E6FA5E965668B00B3E9D3B59F287418EAF3F4F73821135FD6CCF4E6B56C2E	2903APPROVATO_DT.210.35_PRG SISTEMA INSEDIATIVO - stato variante.pdf.p7m
V1 1855BF2D664E0E62FFC16D3B9963D94726ACBF016FF3860F9FB78C5FE72CCD1A	2903APPROVATO_DR.110.25_RELAZIONE USI CIVICI.pdf.p7m
V1 04B387DA48A13C2A9A0F85A4B4B3BBEB60132F7E4F27C12F0076A8EE11D8AE	2903APPROVATO_DR.110.15_NORME DI ATTUAZIONE.pdf.p7m
V1 8B696946944DF62C2D1FAF99E9D8CAF771887803D450E33A6E542345B9A75138	2903APPROVATO_DR.110.05_RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RENDICONTAZIONE URBANISTICA.pdf.p7m
V1 D5BFBE147A6EB98C8ED299F1814DF765FE3404F56CC099E9CA73F95A5A845ECC	2903APPROVATO_22_301_CC_Fondo_FAE_Relazione_Geologica_REV01.pdf.p7m
V1 538267C726A0E148E9FED57D0C0CCE3ADE056E963F880633B6871983DB7625AA	2903APPROVATO_22_301_CC_Fondo_FAE_Relazione Geotecnica_REV01.pdf.p7m
V1 FA755F74EB17C79D7B16F8351FDA2B94B11AA8CB271658431E8A8C223708DC6F	2903APPROVATO_21_295_CC_Fondo_FAE_Compatibilita idrogeol_REV02.pdf.p7m